

AFFIDAMENTO AZIONI SI SENSIBILIZZAIZONE E DI PREVENZIONE IN TEMA DI VIOLENZA DI GENERE

Premesso che la Provincia di Como ha rinnovato, in data 21 maggio 2012, la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa per la promozione di strategie e azioni condivise in tema di violenza contro le donne;

Atteso che la suindicata Intesa prevede che la Provincia di Como realizzi azioni e interventi di prevenzione allo stereotipo e alle violenza di genere nelle scuole medie superiori del territorio provinciale;

TRA

la Provincia di Como, in persona del Dirigente del Settore Servizi Sociali, Sanità e Pari Opportunità, dott. Rodolfo Di Gilio, con sede in Como, Via Borgovico n. 148;

E

la Cooperativa Sociale Lotta contro l'emarginazione, in persona del legale rappresentante,, con sede in Sesto San Giovanni, Via F. Lacerra n. 24

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La Provincia di Como affida alla Cooperativa Sociale Lotta contro l'emarginazione, in persona del legale rappresentante,, che accetta, la realizzazione di percorsi di sensibilizzazione e di prevenzione in tema di violenza di genere così come specificato nel successivo art.2. da realizzarsi entro il 31/07/2014

Art. 2

La Cooperativa Sociale Lotta contro l'emarginazione si impegna a realizzare un percorso di sensibilizzazione e di prevenzione in 3 scuole/centri aggregativi del territorio provinciale con almeno 150 ore di attività diretta e indiretta.

Art. 3

Per la realizzazione di quanto stabilito nel precedente Art. 2 la Provincia verserà alla Cooperativa Sociale Lotta contro l'emarginazione una somma pari a € 15.000,00 (IVA inclusa) sulla base di fatture emesse e rendiconti sull'attività svolta.

Art. 4

Con preavviso di 30 giorni, la Provincia di Como si riserva di risolvere il presente contratto.

Per tutte le condizioni non previste dal presente contratto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia. In casi di inadempienza, anche parziale, al presente contratto, sarà trattenuta una penale non inferiore ad un ventesimo del compenso di cui all'art.6.

Art. 5

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'esecuzione o all'interpretazione del presente contratto, sarà nominato un collegio arbitrale che giudicherà in via rituale e sarà composto da tre arbitri, di cui i primi due nominati rispettivamente da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo tra i primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Como. Ciascuna delle parti comunicherà all'altra la nomina del

proprio arbitro a mezzo di lettera raccomandata e l'altra parte avrà quindici giorni di tempo dal ricevimento per comunicare, sempre a mezzo lettera raccomandata, la nomina dell'altro arbitro.

In difetto, la parte inadempiente avrà diritto a rivolgersi al Presidente del Tribunale di Como per chiedere la nomina dell'altro arbitro.

Art. 6

Ogni modifica al presente contratto dovrà risultare da apposito scritto, debitamente sottoscritto dalle parti.

Letto, approvato e sottoscritto

Como, lì

per la Provincia di Como
II DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Rodolfo Di Gilio

per la Cooperativa Sociale
Lotta contro l'emarginazione
in persona del legale rappresentante